



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001**

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96
Milano
euro 15,00
4° trimestre 2014 anno 14°
ISSN 1592-9353
Ottobre- Novembre -Dicembre 2014

SOMMARIO

Approfondimenti

Le bonifiche in Italia: qualche criticità e alcune prospettive *(V. Riganti)*

La situazione in Europa
Secondo la normativa italiana
Gli obblighi d'intervento
Problemi di riutilizzo
Il problema delle terre da scavo
Le sostanze pericolose
Conclusioni
Bibliografia sommaria

Potabilizzazione delle acque: inquinanti emergenti. Considerazioni normative *(V. R.)*

Premessa: la normativa sulle acque destinate al consumo umano
Panoramica sugli inquinanti emergenti
Un inquinante: ione clorito
Un altro inquinante emergente: l'arsenico
Farmaci e droghe d'abuso
Inquinanti da cessione delle reti distributive
Inquinanti biologici
Conclusioni
Bibliografia sommaria

Normativa nazionale

A.I.A.: relazione di riferimento *(V.P.)*
Requisiti del personale di sicurezza degli impianti fune *(M.M.)*
Verifiche periodiche sulle attrezzature e DPI, 9° elenco soggetti abilitati *(V. S.)*
Formazione degli addetti conduzione trattori, Accordo 22 febbraio 2012 *(V.P.)*
Aee: recepiti nel D.lgs. 27/2014 le esenzioni Ue piombo e mercurio in alcune apparecchiature elettroniche *(M.M.)*
Informazioni governative sul dissesto del suolo *(V. S.)*
Linee guida sul Regolamento accertamenti e ispezioni impianti termici *(V.P.)*
Sicurezza e antincendio, le nuove norme Uni 10779:2014 e Uni 9494-3 *(M.M.)*
Inail, nuova collana di quaderni tecnici per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili *(V. S.)*
Inail: nuove schede rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori *(V.P.)*
Sicurezza antincendio e valutazione del rischio incendio, manuale Inail 2014 *(M.M.)*
Inail: proroga scadenza bando Fipit 2014, innovazione sicurezza lavoro *(V.P.)*

SEGUE IN SECONDA PAGINA

Normativa nazionale

Inail: pubblicato bando Isi 2014 incentivi per la sicurezza sul lavoro (V. S.)

Due guide UE per lavoratori e datori di lavoro riguardo i nanomateriali: salute e sicurezza (M.M.)

Eu-Osha, guida online per la gestione dello stress lavoro correlato (V. S.)

Regolamento UE Biocidi - da Echa le istruzioni per restare sul mercato (V.P.)

Inail: pubblicati atti del convegno Safap 2014 sulla sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione (M.M.)

Regola tecnica prevenzione incendi Gpl, indicazioni applicative, nota n. 13818 (V. S.)

Iss, protocollo monitoraggio aria, esposizione inalatoria siti contaminati (V.P.)

Rapporto Eurofound: "condizioni di lavoro per chi è affetto da malattie croniche e disturbi ricorrenti" (M.M.)

Inail: 28 febbraio termine denunce retributive, determina n. 330 del 5 novembre (V. S.)

Inail: comparto gestione rifiuti, salute sicurezza lavoro analisi rischi (M.M.)

Inail 2014: sovraccarico agli arti superiori, tempi di recupero e rotazione di compiti (V. S.)

Normativa comunitaria

Emission trading: Decisione 2014/746/UE di individuazione dei settori "in deroga"

Migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas

Un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso

Inquinanti organici persistenti: nuovo elenco

Norme relative ai veicoli agricoli e forestali

Nuovo CER

Note giurisprudenziali

Appaltante e appaltatore

Incertezze della giurisprudenza sulla qualifica di sottoprodotto

Può la bonifica iniziata volontariamente dal proprietario non colpevole essere interrotta?

Infortunio in una struttura scolastica e competenza del giudice

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2014

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori. Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori. Gli articoli non pubblicati si restituiscono.

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Via Colonna, 5 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Via Colonna, 5 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Maria Mauri - Irsi srl - Milano

Veronica Sorte - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Via Colonna, 5 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

LE BONIFICHE IN ITALIA: QUALCHE CRITICITA' E ALCUNE PROSPETTIVE

Vincenzo Riganti (*)

(*) Università di Pavia, riganti@unipv.it

La situazione in Europa

Una prima criticità in materia di bonifiche è la mancanza di una normativa europea.

È stato sempre sottolineato che, vista l'enorme variabilità del suolo a livello europeo, nella formulazione di una politica comunitaria in materia non sarebbe stato possibile adottare un'impostazione unica. Nella maggior parte dei casi è stato richiesto un sistema flessibile, che consenta di tener conto delle specificità locali del suolo e dell'utilizzo del territorio più in generale. Per questo è stato stabilito, con un ampio consenso, che a livello europeo venga adottato un quadro generale che fissi obiettivi e principi comuni e che gli Stati membri abbiano la facoltà di adottare le modalità di applicazione al livello amministrativo e territoriale più opportuno.

Tuttavia la proposta di Direttiva Quadro sul Suolo (COM-2006-232) non ha ancora portato a risultati concreti, neppure a una definizione omogenea del termine "bonifica". Secondo la proposta comunitaria, bonifica è:

Insieme delle azioni sul suolo mirate alla rimozione, al controllo, al contenimento o alla riduzione delle concentrazioni di contaminanti, tenendo conto dell'uso attuale e futuro (approvato) del sito, in modo tale che il sito non comporti più un rischio significativo per l'uomo o per l'ambiente.

Secondo la normativa italiana, bonifica è:

L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Appare evidente che la definizione comunitaria comprende la destinazione d'uso e il rischio per l'ambiente, mentre quella italiana non li comprende. Questo non significa che la normativa italiana non prenda in considerazione destinazione d'uso e rischio ambientale: ma la criticità sta nel fatto che il passaggio dai valori tabellari all'analisi di rischio (cioè dal DM 471/99 al D.lgs. 152/06) è avvenuto, rispetto agli altri Stati europei, con:

* valori soglia che risultano nella maggior parte dei casi più restrittivi rispetto a quelli degli altri Paesi;

* numero delle sostanze per cui sono fissati limiti di concentrazione accettabili di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi.

Il che ha comportato la individuazione di un grande numero di siti contaminati di interesse nazionale e un costo di intervento significativamente superiore rispetto a quello degli altri Stati.

Gli obblighi di intervento

Circa il principio "chi inquina paga" solo recentemente l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha deciso di rimettere all'esame della Corte di Giustizia europea la seguente questione:

"se i principi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) - in particolare, il principio "chi inquina paga", il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente - ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica".

Di più, ha statuito che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia possa essere risolta in senso negativo, escludendo cioè che i richiamati principi comunitari in materia ambientale ostino ad una disciplina nazionale che non consente all'autorità competente di imporre misure di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica in capo al proprietario del sito non responsabile della contaminazione, prevedendo in capo al medesimo solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del fondo dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica secon-

do il meccanismo dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare. Decisione che si oppone alla tesi ministeriale e alla finora prevalente opinione dei giudici amministrativi, secondo i quali il proprietario di un bene immobile (così come risponde della rovina di un edificio o di un'altra costruzione quale custode dell'area, per gli artt. 2053 e 2051 cc) risponde anche del danno (da inquinamento) che il terreno continua a cagionare pur dopo il suo acquisto, in ragione degli effetti lesivi permanenti derivanti dall'inquinamento.

Questa criticità appare quindi in via di risoluzione, salva la pronuncia della Corte di Giustizia europea.

Problemi di riutilizzo

Sul tema in esame per lungo tempo l'Amministrazione ha adottato una prassi secondo la quale un terreno "inquinato" non è per principio disponibile per gli usi previsti a meno che l'azienda interessata non realizzi il barrieramento fisico delle acque di falda o non aderisca agli accordi di programma sottoscritti tra le PA; tale prassi, oltre a non essere supportata da alcuna previsione normativa, confligge con la ratio della messa in sicurezza operativa prevista dalla legislazione vigente e pone seri problemi operativi.

Confindustria ha osservato, a livello di criticità, che sembra emergere divario fra l'approccio alle bonifiche dell'Amministrazione centrale italiana e tre principi cardine della normativa comunitaria: il principio "chi inquina paga", quello della proporzionalità degli interventi e il principio della concorrenza. Ne consegue che la situazione nazionale di stallo delle bonifiche e l'imposizione di costosi "interventi precostituiti" può determinare un forte distacco competitivo per le imprese italiane rispetto ai competitors europei.

Quanto al riutilizzo dell'area il cui suolo non è più contaminato, un punto di partenza razionale sta nel riconoscere che il territorio è una risorsa finita e che l'edificazione poco regolamentata degli ultimi decenni ha avuto gravi ripercussioni ambientali e sociali. Secondo una recente indagine dell'ISPRA, (2014), il consumo di suolo in Italia è costantemente cresciuto arrivando agli attuali 8 metri quadrati al secondo. In mancanza di normative specifiche, costruire su un terreno libero o agricolo ("greenfield") è chiaramente meno oneroso che costruire su un terreno ex industriale ("brownfield"), che in molti casi è vincolato da passività ed il cui costo di bonifica spesso supera il potenziale ricavo ottenibile a seguito della trasformazione.

Diviene quindi evidente che di questa criticità deve occuparsi la pianificazione urbanistica.

Per quanto riguarda le bonifiche in continuità delle attività

produttive, viene proposto che l'ultimazione degli interventi previsti dal progetto approvato per il suolo sull'intero sito o, conformemente alla progettazione per fasi, su singoli lotti o porzioni dello stesso, o l'accertamento dello stato di non contaminazione degli stessi, determini la facoltà di utilizzare il terreno o i singoli lotti o porzioni in conformità alla loro destinazione urbanistica anche in attesa della conclusione degli interventi di bonifica delle acque, che possono prevedere tempi più lunghi in considerazione della tecnologia applicata.

Il problema delle terre da scavo

È ben noto il tortuoso itinerario normativo riguardante le rocce e terre da scavo. Per quanto riguarda le bonifiche, il loro destino è sicuramente una criticità. In Ecomondo (Rimini, 2011) è stata avanzata la proposta di verificare la possibilità di ammettere la gestione come sottoprodotti delle rocce e terre da scavo, anche se provenienti da sito contaminato sottoposto a bonifica, previa verifica che le concentrazioni di inquinanti eventualmente presenti siano compatibili con il sito di destinazione.

Le sostanze pericolose

I principali illeciti connesse alla gestione dei siti contaminati dei quali si ha notizia in riferimento ai procedimenti di risarcimento del danno ambientale avviati dall'Avvocatura dello Stato sulla base delle indicazioni del MATTM, sono correlabili a problematiche tecnico-amministrative e possono essere ricondotti ai seguenti reati:

- smaltimento illegale di rifiuti solidi e/o liquidi (pericolosi e/o non pericolosi) e errata classificazione degli stessi
- disastro ambientale
- inquinamento a seguito di incidenti dolosi o colposi (incendi, esplosioni, rotture di serbatoi e condotte)
- omessa bonifica
- contaminazione di suoli o acque

A proposito di classificazione, si tenga presente che l'Unione Europea ha pubblicato, sulla GUUE L 370 del 30 dicembre 2014, la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 "che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

La decisione, in vigore dal 19 gennaio 2015 e che si applica dal 1° giugno 2015, approva il nuovo elenco europeo dei rifiuti (c.d. CER) mediante la modifica dell'allegato della decisione 2000/532/CE, al fine di allinearla alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione delle sostanze e delle miscele.

Osserva S. Maglia che in tutto ciò si inserisce non solo il vecchio/nuovo MUD (DPCM 27.12.14) ma specialmente la stravagante bi-proroga SISTRI introdotta dal DL 31.12.14,

n. 192 (ennesimo milleproroghe last minute) per cui, in sintesi, si ipotizza una doppia partenza delle relative sanzioni: una a febbraio per mancata iscrizione e omesso pagamento (della serie: prima caccia la grana) e l'altra a fine anno (attendendo il prossimo milleproroghe) per il resto. Dunque, il 1° febbraio entrano in vigore sanzioni che alla fine di febbraio potrebbero essere eliminate, sostituite o aumentate dalla legge di conversione, mentre sempre a febbraio entreranno in vigore le norme relative alla classificazione dei rifiuti pericolosi che verranno spazzate via 4 mesi dopo dalla Decisione CE sul nuovo CER e dal Regolamento CE sulle classi di pericolosità, le quali impatteranno ovviamente col SISTRI (e registri e FIR!), che entro giugno aprirà le porte ad una nuova gara in quanto entro la fine dell'anno scade il contratto truffa, proprio mentre entreranno in vigore le sanzioni per un sistema che lo stesso giorno scomparirà, almeno nella versione attuale. Forse chi parla di inquinamento normativo (ancorché involontario) non ha tutti i torti.

Conclusioni

Abbiamo toccato, in questa breve nota, soltanto alcuni punti di criticità: nell'ambito normativo e in quello tecnico, nell'ambito amministrativo e in quello ambientale; così da sfiorare campi di interesse che necessitano sicuramente di ulteriore approfondimento. Approfondimento necessario anche in campo economico, perché non va mai dimenticato che si opera in un quadro di risorse scarse: il che impone limiti oggettivi ai pur auspicabili interventi.

Bibliografia sommaria

Laura D'Aprile

Bonifiche e Rigenerazione Urbana: Sinergie tra Pubblico e Privato.

Lacune normative, indirizzi tecnici e criticità operative
Remtech 2009, Ferrara, 23-25 settembre 2009

Confindustria

La gestione delle bonifiche in Italia: analisi, criticità, proposte

Editore SIPI, Roma, 2009

Donatella Giacometti

Bonifiche: criticità di sistema e proposte di riforma legislativa (1)

Ecomondo, Rimini: 10 novembre 2011

SuRF Italy, Gruppo di Lavoro di RECONnet

Sostenibilità nelle Bonifiche in Italia.

Libro Bianco 2014 Urbana:

Sinergie tra Pubblico e Privato 23-2

Le bonifiche dei siti contaminati in Italia: quadro normativo e analisi delle principali criticità .

Roma, 26 gennaio 2010

Stefano Maglia

<http://www.tuttoambiente.it/editoriali/di-stefano-maglia-135/>

Approfondimenti

Potabilizzazione delle acque: inquinanti emergenti. Considerazioni normative

Vincenzo Riganti (*)

(*) Università di Pavia, riganti@unipv.it

Premessa: la normativa sulle acque destinate al consumo umano

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con le successive modificazioni, ha attuato la direttiva comunitaria 98/83/CE e ha introdotto la vigente disciplina per le acque destinate al consumo umano.

Sono "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

Premesso (art. 4) che "Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite", la normativa prevede ed elenca dei limiti (detti valori parametrici) sia per parametri microbiologici e chimici ritenuti particolarmente atti a incidere sulla salubrità dell'acqua (se superati l'acqua deve essere dichiarata non potabile) sia per parametri, detti indicatori, il cui superamento determina l'obbligo di una valutazione da parte dell'autorità sanitaria, che potrà disporre i provvedimenti necessari a ripristinare la buona qualità dell'acqua. Appartengono alla prima categoria inquinanti come il cromo, piombo, mercurio, benzene, Escherichia coli, ecc.; alla seconda categoria inquinanti come il ferro, manganese, batteri coliformi, ecc.

Alcuni inquinanti emergenti sono già compresi nell'elenco dei valori parametrici dettato dall'Unione Europea; altri sono stati inseriti nelle tabelle italiane in quanto ogni Stato ha diritto di fissare valori per parametri aggiuntivi qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; diritto di cui può avvalersi (sotto certe condizioni dettate dall'Unione Europea) anche successivamente alla emanazione del decreto di recepimento della direttiva comunitaria.

Panoramica sugli inquinanti emergenti

Gli inquinanti emergenti rientrano in diverse tipologie:

- di recente scoperta (ad. es.: gli interferenti endocrini);

- di recente diffusione in seguito a cambiamenti tecnologici non direttamente correlati alle acque (ad esempio il cambiamento della composizione della benzina per aumentarne il potere antidetonante ha spostato l'attenzione dal piombo al benzene e, in tempi più recenti, al metil ter-butil etere o MTBE);

- di crescente interesse in quanto specificamente correlati ai materiali in contatto con le acque destinate al consumo umano o durante il trattamento (ad esempio impurezze metalliche presenti in disinfettanti, coagulanti, etc.) o durante la distribuzione (ad esempio monomeri residui presenti nei polimeri utilizzati per fabbricare tubazioni);

- divenuti critici in seguito al cambiamento della normativa sulle acque (ad esempio arsenico, per il quale il valore limite è stato ridotto, con le leggi più recenti, ad 1/5 di quello imposto fino al 2003).

Di seguito ne esamineremo alcuni, senza pretesa di completezza.

Un inquinante emergente: lo ione clorito

Lo ione clorito non è normato a livello europeo ma è presente nella normativa italiana: il decreto legislativo 31/2001 ne ha fissato in 200 microgrammi/litro il valore parametrico.

Lo ione clorito è comparso nei nostri acquedotti quando si è sostituito il diossido di cloro al tradizionale ipoclorito di sodio, negli impianti di disinfezione e di postclorazione.

Il diossido di cloro subisce spontaneamente (per la parte che non reagisce con gli inquinanti batterici) una decomposizione chimica, detta dismutazione, che porta necessariamente alla formazione di ione clorito: è quindi un inquinante "obbligato".

Il clorito può incidere sulla salute umana, principalmente, attraverso due meccanismi: un effetto ossidativo di inattivazione del glutathione, che è il più importante antiossidante cellulare, con conseguente formazione di metemoglobina, e come inibitore dell'assorbimento di iodio da parte della tiroide. Si valuta un NOAEL 0,6 mg/kg die; si ricordi che NOAEL (no-observed-adverse-effect levels) è il livello più alto di dose che non produce effetto nocivo. Prudenzialmente il legislatore ha inizialmente fissato come valore parametrico 200 microgrammi/litro, valore che, a regime, avrebbe impedito l'impiego del diossido di cloro in acquedottistica. Successivamente il valore para-

metrico del clorito è stato portato a 700 microgrammi/litro, in regola con le più recenti valutazioni di tipo igienico-sanitario (GU n. 230 del 3-10-2006).

La modifica del valore parametrico indica che la potabilità non è un concetto scientifico immutabile, ma piuttosto è un valore fissato di volta in volta dalla legge, anche se ovviamente ispirato da considerazioni scientifiche.

Un altro inquinante emergente: l'arsenico

Prima del decreto legislativo 31/2001 le acque destinate al consumo umano erano normate dal decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, che per l'arsenico fissava un valore limite di 50 microgrammi/litro.

Il decreto legislativo 31/2001 ha fissato invece un valore limite di 10 microgrammi/litro. Questo perché il progredire delle conoscenze tossicologiche ha portato ad una più severa valutazione tossicologica: si tenga presente che l'arsenico è anche un disruptore endocrino.

La fissazione di un valore parametrico più severo ha determinato, nella maggioranza delle regioni italiane, una intensificazione delle analisi volte a riconoscerne la presenza nelle sorgenti di captazione. Difatti sotto il profilo analitico non venivano ricercati tutti i parametri previsti nella normativa, ma soltanto quelli la cui presenza era ritenuta plausibile.

Tuttora per le acque di nuova utilizzazione si devono effettuare tutti i controlli previsti tabularmente; ma in seguito le ASL dopo un primo esame di verifica completo, necessario per la caratterizzazione chimica e microbiologica dell'acqua, eseguono i successivi controlli sulla base delle criticità e delle conoscenze del territorio non richiedendo, ad esempio, l'analisi di parametri ritenuti superflui, quali diserbanti in zone di media e alta montagna evidentemente incolte.

Per quanto riguarda l'arsenico ne è emersa la presenza a concentrazione superiore al nuovo limite in molte più sorgenti rispetto a quelle valutate secondo il precedente limite. Per questo, nello scorso decennio l'arsenico è stato considerato un inquinante emergente; e sono stati necessari interventi impiantistici non sempre banali per rispettare il nuovo limite.

Farmaci e droghe d'abuso

Sostanze come i farmaci, le droghe d'abuso, e le sostanze chimiche contenute in prodotti di uso comune come disinfettanti, deodoranti, profumi e cosmetici, complessivamente denominati personal care products (PCPs), sono stati trovati, anche in concentrazioni elevate, nelle acque fognarie depurate, in quanto spesso non suscettibili di completa degradazione negli impianti di depurazione. Si ritrovano quindi nelle acque superficiali di fiumi e laghi, e così possono raggiungere le acque di falda e conseguen-

temente le acque potabili. Tra i farmaci possiamo citare antibiotici, antiepilettici, antiinfiammatori (FANS), farmaci cardiaci, tranquillanti, ecc.; tra le droghe d'abuso la cocaina; tra i PCPs i polialchilfenoli.

Dal punto di vista normativo non figurano tra le sostanze da ricercare in quanto per essi non è fissato alcun valore parametrico.

Tuttavia va tenuto presente che il decreto legislativo 31/2001 stabilisce che le acque destinate al consumo umano (art. 4) "non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana". E' quindi possibile che in futuro qualcuna di queste sostanze venga, motivatamente, inserita nell'elenco dei parametri per i quali vi sono delle limitazioni.

Inquinanti da cessione delle reti distributive

Il decreto legislativo 31/2001 prevede che si effettuino controlli su inquinanti che possono essere ceduti dalle reti distributive. Tipici esempi sono il cloruro di vinile, componente base del PVC, e l'epicloridrina, utilizzata per la sintesi di resine epossidiche. La Direttiva Europea 98/83/CE prende in considerazione i due monomeri, fissando per entrambi un valore di parametro (rispettivamente 0,50 e 0,10 microgrammi/L). La determinazione quantitativa del monomero residuo in acqua può essere effettuata anche mediante calcolo (All. I, parte B, nota I del D. Lgs. 31/2001: "Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua, calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua"). Peraltro non risulta che questi contaminanti siano stati riscontrati nelle reti idriche italiane a valori superiori al limite.

Inquinanti biologici

Si è detto che la normativa prescrive che le acque destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Il campo che si apre con questa pur doverosa statuizione è molto ampio ed appena sfiorato nel decreto legislativo. Converrà citare innanzitutto i protozoi patogeni *Giardia* e *Cryptosporidium*, che nella forma di oocisti sono resistenti ai comuni trattamenti di disinfezione: la loro eliminazione richiede procedimenti di filtrazione assai accurati. *Giardia* e *Cryptosporidium* colpiscono soprattutto i bambini e pazienti immunocompromessi.

Tra i nuovi agenti patogeni idrotrasmessi rientra anche *Cyclospora cayatanensis*; molte tra le forme nuove ed emergenti trovano ambiente adatto a replicarsi colonizzando le pellicole biologiche che si formano all'interno delle condotte idriche. Né va trascurata la presenza di

Normativa nazionale

A.I.A.: relazione di riferimento *(Veronica Panzeri)*

In data 13.11.2014 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto n. 272, con il quale si dettano le modalità per la redazione della relazione di riferimento prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ricordiamo anche la comunicazione della Commissione, dal titolo: "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", pubblicata su GUUE n. C136 del 6.5.2014, che delinea le seguenti fasi:

- identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'installazione
- valutazione della possibilità di inquinamento locale
- contesto ambientale
- caratterizzazione del sito
- ricognizione sul campo

come fasi propedeutiche alla stesura della relazione.

Il decreto ministeriale precisa le modalità per la redazione; nell'allegato 2 al predetto decreto ministeriale sono riportati i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività.

In particolare, il decreto si riferisce alle categorie di impianti relativi alle attività industriali soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, tra cui:

- raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- impianti chimici.

Requisiti del personale di sicurezza degli impianti fune *(Maria Mauri)*

E' stato divulgato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto dirigenziale 17 settembre 2014 n.228 - Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il 30 settembre 2014 n.227.

Il decreto fissa requisiti e modalità di abilitazione del personale di impianti funicolari aerei o terrestri delle seguenti categorie:

- funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;

- funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
- funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
- sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
- ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili".

Indicando innanzitutto quanto siano preposti all'esercizio degli impianti a fune l'Esercente, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio, il provvedimento introduce disposizioni riguardanti il personale operativo avente le seguenti qualifiche: capo servizio; macchinista; agente.

Il decreto indica in primo luogo come deve essere organizzato il Personale addetto all'esercizio di impianti a fune. Quindi procede a descrivere in dettaglio i requisiti del Capo servizio (documenti rilascio patentino sospensione e revoca, accertamento ed estensione idoneità tecnica, requisiti fisici, nulla osta nomina alla Società esercente, pluralità di incarichi); del macchinista e dell'agente; dei sostituti di Capo servizio, macchinisti e agenti.

Entrerà in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione in GU quindi entro metà ottobre. Le disposizioni precedenti in materia verranno abrogate.

Verifiche periodiche sulle attrezzature e DPI, 9° elenco soggetti abilitati *(Veronica Sorte)*

E' stato pubblicato dal Ministero del Lavoro sulla Gazzetta Ufficiale 230 del 3 ottobre 2014 il Decreto dirigenziale 29 settembre 2014 che reca il nuovo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche.

L'elenco, "di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, è il 9° della serie e sostituisce il precedente pubblicato con decreto il 27 maggio 2014.

Formazione degli addetti conduzione trattori, Accordo 22 febbraio 2012 *(Veronica Panzeri)*

È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro la Circolare N.34 del 23 dicembre 2014 con le Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.

Il documento ha la finalità di fornire indicazioni per lo svolgimento dei moduli pratici specifici dei corsi di formazione per lavoratori del settore addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali, per una coerente ed omogenea

applicazione sull'intero territorio nazionale degli obblighi dettati dall'Accordo.

Aee: recepite nel D.lgs. 27/2014 le esenzioni Ue piombo e mercurio in alcune apparecchiature elettroniche *(Maria Mauri)*

È in vigore dal 26 settembre 2014 il Dm Ambiente 25 luglio 2014 che recepisce le 8 direttive europee del 2014 (dalla 2014/69/UE alla 2014/76/UE) sulle esenzioni dal divieto di uso di piombo e mercurio in alcune apparecchiature elettroniche.

L'Unione europea, constatato che la tecnologia attuale non consente di fare a meno di piombo e mercurio nella realizzazione di alcune apparecchiature, con le direttive da 2014/69/UE a 2014/76/UE ha consentito, fino al dicembre 2018 specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in determinate apparecchiature puntualmente indicate nelle direttive e ora recepite dal Dm 25 luglio 2014.

Informazioni governative sul dissesto del suolo *(Veronica Sorte)*

Il 9 ottobre 2014 ha debuttato il portale www.italiasicura.governo.it col quale il Governo mette a disposizione di cittadini e imprese un'informazione completa e mirata sulle emergenze idrogeologiche e sugli interventi di messa in sicurezza.

Il portale è diviso in tre sezioni, "dissesto", "acque pulite", "scuole". In ogni area si possono monitorare le situazioni di emergenza, vedere le iniziative, nazionali e locali in campo, "visitare" i cantieri aperti. In particolare nell'area "dissesto" si possono vedere la mappa dei cantieri anti-emergenze, cercare le opere contro frane e alluvioni, Regione per Regione.

Nell'area "acque pulite" è possibile consultare quali sono le problematiche "idriche" del proprio territorio di appartenenza e gli interventi previsti dal Governo. Infine occhio anche alla spesso disastrosa edilizia scolastica con la possibilità di conoscere le ristrutturazioni e la messa in sicurezza delle scuole del Paese.

Linee guida sul Regolamento accertamenti e ispezioni impianti termici *(Veronica Panzeri)*

Sono state pubblicate dall'Enea le Linee guida per la definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del Dprn 74/2013.

Il documento fornisce alle Regioni un esempio di regolamento "tipo" e indicazioni da adottare al fine di rendere gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici uniformi su tutto il territorio nazionale.

Le linee guida, inoltre, sono corredate da un apparato di

allegati in cui si riportano i riferimenti normativi, si analizzano le principali definizioni e si specificano le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica e delle ispezioni, gli obblighi dei responsabili degli impianti termici e degli ispettori e i periodi di accensione in base ai Gradi giorno e alla zona climatica della località.

Il documento entra nel merito della tariffazione e propone una possibile struttura delle tariffe per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica e per le ispezioni.

Infine si riporta una proposta di formato per i seguenti modelli, con istruzioni per la compilazione:

- Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico;
- Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile;
- Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio;
- Comunicazione disattivazione dell'impianto termico;
- Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
- Comunicazione sostituzione del generatore di calore.

Sicurezza e antincendio, le nuove norme Uni 10779:2014 e Uni 9494-3 *(Maria Mauri)*

Sono state rilasciate da UNI due nuove norme riguardanti la sicurezza antincendio.

La norma Uni 10779:2014 "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio" sostituisce l'edizione precedente del 2007 e si applica agli impianti da installare dopo valutazione rischio incendio, sia nelle attività civili che in quelle industriali.

Nel dettaglio "specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all'alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio".

La norma Uni 9494-3 "Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore" si applica ai sistemi realizzati secondo le Uni 9494-1 e Uni 9494-2 ed è riferimento per quanto riguarda l'applicazione del Dm 10 marzo 1998 (Allegato VI) e del Dm 20 dicembre 2012 (punto 2.3 dell'Allegato).

Inail, nuova collana di quaderni tecnici per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili *(Veronica Sorte)*

Sono stati pubblicati da Inail i quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili; una nuova collana riguardante la sicurezza in edilizia e la prevenzione contro i rischi professionali.

Elenco guide:

- Ancoraggi;
- Parapetti provvisori;
- Ponteggi fissi;

- Reti di sicurezza;
- Scale portatili;
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto;
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute

Inail: nuove schede rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori *(Veronica Panzeri)*

Inail ha pubblicato una seconda edizione della monografia con indicazioni per la sicurezza e la prevenzione delle malattie professionali nei tre settori piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, con particolare riferimento alle piccole e piccolissime imprese.

Sessanta nuove schede in un volume inedito quindi, che vanno ad aggiungersi alle cento pubblicate nell'edizione del 2012.

Sicurezza antincendio e valutazione del rischio incendio, manuale Inail 2014 *(Maria Mauri)*

E' stato pubblicato da Inail settore Ricerca, dipartimento tecnologie di sicurezza, l'edizione 2014 del manuale Sicurezza antincendio - Valutazione del rischio incendio. Il volume, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e del Dm 10 marzo 1998 si apre con un caso di studio "La valutazione del rischio incendio in un istituto scolastico." Il capitolo riporta integralmente un documento di valutazione di rischio incendio completo di anagrafica aziendale, relazione introduttiva (in cui si individuano gli obiettivi e le fasi propedeutiche della valutazione del rischio d'incendio e si illustra la metodologia adottata), la descrizione e dislocazione delle attività, la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco, la valutazione del rischio incendio, le misure di sicurezza, e gli allegati relativi a personale addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, informazione e formazione dei lavoratori, il verbale di formazione, le procedure di sicurezza e le indicazioni procedurali del piano di emergenza.

Il volume passa, quindi, in rassegna i diversi approcci alla sicurezza antincendio, l'approccio ordinario (Metodo prescrittivo), l'approccio ingegneristico (Metodo prestazionale) e la progettazione antincendio basata sull'approccio ingegneristico, la Fire safety engineering. Infine, illustra le attività di prevenzione incendi svolte dai VV.F. e le innovazioni della normativa nei procedimenti di prevenzione incendi chiarendo la documentazione da allegare alle istanze e riportando esempi di compilazione delle principali istanze di prevenzione incendi.

Inail: proroga scadenza bando Fipit 2014, innovazione sicurezza lavoro *(Veronica Panzeri)*

Prorogata al 15 gennaio 2015 la scadenza per la presentazione della domande per il bando Inail Fipit, destinato a finanziare innovazione tecnologica e sicurezza sul lavoro nelle piccole e micro imprese dei settori agricoltura, edi-

lizia, materiali lapidei.

Oltre alla data utile per la candidatura, sono state prorogate anche quelle per la composizione delle Commissioni Inail al 27 gennaio 2015 e per le attività istruttorie al 30 gennaio 2015.

Inail: pubblicato bando Isi 2014 incentivi per la sicurezza sul lavoro *(Veronica Sorte)*

Pubblicato da Inail il nuovo avviso per incentivi alle aziende negli investimenti nella salute e la sicurezza sul lavoro.

Le date per il 2015 sono:

- dal 3 marzo al 7 maggio 2015 si potrà procedere all'inserimento delle domande per la verifica dei progetti e l'eventuale ammissione in "gara".

- dal 12 maggio 2015 le aziende ammesse potranno iniziare le procedure per ottenere il codice identificativo.

Successivamente Inail provvederà a comunicare le date dei "click day".

Ancora una volta il bando sarà a copertura regionale e assegnato in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse.

Due guide UE per lavoratori e datori di lavoro riguardo i nanomateriali: salute e sicurezza *(Maria Mauri)*

La Commissione europea Affari sociali ha pubblicato 2 guide sul tema rischi per la sicurezza sul lavoro nel contatto con i nanomateriali e sui riferimenti utili alla prevenzione.

I documenti offrono panoramiche, grandi linee per le azioni preventive, esempi di valutazione e di gestione del rischio.

Questi i titoli, disponibili per ora esclusivamente in inglese:

- Working safely with manufactured nanomaterials - Guidance for workers;

- Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work Guidance for employers and health and safety practitioners.

Eu-Osha, guida online per la gestione dello stress lavoro correlato *(Veronica Sorte)*

Pubblicato un nuovo strumento per la gestione dello stress lavoro correlato pensato per i datori di lavoro e i lavoratori delle piccole e medie imprese, adattato per ogni Paese europeo alla legislazione nazionale in vigore e con particolare riferimento alle imprese che impiegano solitamente meno di 50 addetti.

Regolamento Ue Biocidi - da Echa le istruzioni per restare sul mercato *(Veronica Panzeri)*

Echa ricorda che a partire dal 1° settembre 2015 i prodotti o le sostanze non registrate non potranno più essere

immesse nel mercato comunitario. Il Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, stabilisce infatti che, a decorrere da tale data, l'impresa che intenda immettere sul mercato dell'Unione uno o più principi attivi contenenti biocidi presenti all'Echa debba fornire:

- un fascicolo completo sulla sostanza in questione;
- una lettera di accesso al fascicolo completo sul principio attivo;
- un riferimento a un fascicolo completo sul principio attivo per il quale tutti i periodi di protezione dei dati siano scaduti.

Per accertarsi che il prodotto possa restare legalmente sul mercato, le aziende dovranno quindi provvedere in tempo alla loro registrazione e quindi:

- assicurarsi che la prima azienda produttrice della propria catena di fornitura sia regolarmente registrata ai sensi dell'art. 95 del Regolamento biocidi;
- avviare i preparativi di registrazione in tempo, soprattutto nel caso ci si voglia avvalere della condivisione di dati con altre aziende;
- presentare la domanda in tempo utile per consentire all'Echa di valutarla entro la scadenza del 1° settembre 2015;
- prevedere un margine di tempo ulteriore per fornire dati aggiuntivi, nel caso in cui il progetto di decisione dell'Echa sia negativo.

Echa ha provveduto, inoltre, alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento della guida per la registrazione dei principi attivi e dei fornitori, aggiornamento che spiega gli obblighi per le imprese alla luce delle revisioni dell'articolo 95, entrato in vigore il 25 aprile 2014.

Inail: pubblicati atti del convegno Safap 2014 sulla sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione *(Maria Mauri)*

Pubblicati da Inail gli atti del convegno "Safap 2014 - Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione", che si è tenuto a Roma il 14 e 15 ottobre.

La gestione del rischio dalla costruzione all'esercizio. Progettazione - fabbricazione - esercizio - diagnostica. Numerose le ricerche e studi sulla sicurezza delle attrezzature a pressione presentate in occasione del convegno, e tutte vengono ora raccolte nel volume e organizzate per sessioni: Progettazione e costruzione, Diagnostica, Tecnologie di sicurezza, Integrità, Atex, Analisi dei rischi, Esercizio e normazione.

Le relazioni sono presentate con un breve abstract e riportate integralmente.

Nel loro complesso costituiscono un riferimento chiave per tracciare un quadro aggiornato sulle apparecchiature a pressione, contesti lavorativi, implicazioni di salute e sicurezza, evoluzioni normative, case studies e buone prassi per quanto riguarda l'intero ciclo di vita di tali attrezzature, in un'ottica di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nel lavoro.

Regola tecnica prevenzione incendi Gpl, indicazioni applicative, nota n. 13818 *(Veronica Sorte)*

Pubblicata il 21 novembre dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco la nota Depositi di Gpl fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004. Nello specifico la circolare chiarisce che: relativamente al punto 5.2.4 dell'allegato al Dm 14 Maggio 2004, così come integrato dal Dm 4 marzo 2014, che prevede che i serbatoi "possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità". Nel caso in cui non sia possibile ricoprire il serbatoio con uno spessore di materiale pari a 0,5 metri gli installatori possono ricorrere all'istituto della deroga, (previsto dall'art. 7 del Dpr 151/2011), grazie al quale lo spessore di ricoprimento potrà essere inferiore se vengono utilizzati materiali che garantiscono equivalenti prestazioni di isolamento termico, incombustibilità, stabilità e durabilità; relativamente ai punti 3.7 e 3.9 del Dm 4 marzo 2014, in materia di recinzioni "si rappresenta che l'idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2 SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del Dm 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze

Iss, protocollo monitoraggio aria, esposizione inalatoria siti contaminati *(Veronica Panzeri)*

Pubblicato dall'Istituto superiore di sanità lo scorso 30 ottobre 2014, un Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati, realizzato dal Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Iss con la partecipazione dell'Inail, dell'Aulss 12 Veneziana e dell'Arpav. Scopo del protocollo è "definire una procedura e dei criteri atti a verificare il livello di rischio sanitario per le Sostanze volatili (SV) di natura organica e inorganica, in cui rientrano i Composti organici volatili (COV) e il Mercurio (Hg) volatile totale, nel caso in cui risulti necessario prevedere l'attivazione di specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell'aria indoor e outdoor".

La procedura, finalizzata esclusivamente alla valutazione e gestione del rischio sanitario per la popolazione potenzialmente esposta, è stata elaborata per il Sito di interesse nazionale (Sin) di Porto Marghera, ma può costituire un utile riferimento per qualsiasi altro sito contaminato o potenzialmente contaminato da sostanze volatili.

Si evidenzia che "La procedura proposta nel presente

documento, invece non è utilizzabile per le valutazioni legate alla salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività di cantiere, nelle attività di bonifica o di messa in sicurezza del sito contaminato in cui si utilizzano i valori limite di esposizione professionale presenti negli Allegati XXXVIII e XLIII del D.Lgs 81/08 s.m.i."

Rapporto Eurofound: "condizioni di lavoro per chi è affetto da malattie croniche e disturbi ricorrenti" (Maria Mauri)

Le condizioni di lavoro per chi è affetto da malattie croniche e disturbi ricorrenti. Questo l'oggetto del rapporto *Employment opportunities for people with chronic diseases* pubblicato nei giorni scorsi da Eurofound, rapporto nel quale la fondazione analizza le politiche europee correnti in materia, la situazione lavorativa delle persone ed evidenzia possibili soluzioni per intervenire sulle criticità. In una popolazione che tende a invecchiare l'incidenza nel mondo del lavoro di persone con malattie di lunga data e disturbi ricorrenti è destinata ad aumentare. Attualmente in Europa le persone con malattie croniche sono il 20,1% della forza lavoro. Tra i disturbi più ricorrenti figurano quelli muscoloscheletrici (mal di schiena e altri), a seguire disturbi mentali e problemi circolatori.

Tra le iniziative efficaci, in alcuni casi già sperimentate, Eurofound segnala: consentire alle persone colpite da una patologia cronica una maggiore flessibilità e autonomia dell'organizzazione del lavoro; migliorare la valutazione dei rischi in azienda anche alla luce delle speciali esigenze e vulnerabilità di queste persone; sviluppare programmi per aumentare la sensibilità dei colleghi, la conoscenza delle malattie croniche e delle loro implicazioni quotidiane.

Inail: 28 febbraio termine denunce retributive, determina n. 330 del 5 novembre (Veronica Sorte)

Inail ha fissato al 28 febbraio il nuovo termine per la presentazione delle denunce retributive annuali. Con determina del Presidente del 5 novembre 2014 n. 300, l'Istituto ha modificato la scadenza della presentazione delle denunce di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R. 1124/1965, che viene quindi spostata al 28 febbraio o al 29 febbraio in caso di anno bisestile. Nella determina l'Istituto ricorda che il provvedimento verrà attuato "fermo restando il termine previsto dall'art. 28, comma 1 e dall'art. 44 comma 2, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno".

Inail: comparto gestione rifiuti, salute sicurezza lavoro analisi rischi (Maria Mauri)

Pubblicata da Inail, nella collana *Rischi e prevenzione* l'edizione 2014 la monografia *La gestione dei rifiuti in Italia - Le condizioni di salute e sicurezza degli operatori della filiera*. Il volume partendo da una panoramica sulla produ-

zione e sulla gestione dei rifiuti sia in Italia che in Europa, con focus su Milano, Venezia, Napoli e Catania, affronta il problema della bonifica delle discariche e riporta i risultati delle attività di ricerca svolte da Contarp sulla salute e la sicurezza sul lavoro nel comparto.

Vengono illustrati in dettaglio tutti diversi cicli lavorativi della filiera dei rifiuti, riportando per ognuno di essi tutti i rischi per la sicurezza. Questi alcuni dei rischi: rischio da movimenti ripetuti nelle attività di spazzamento, rischio biologico nelle discariche, rischio da vibrazioni nei mezzi di movimentazione dei rifiuti Atex, rischio chimico nelle bonifiche di discariche, rischio biologico negli impianti di depurazione delle acque reflue, rischio da agenti biologici nelle attività di bonifica di discariche.

"La scelta delle modalità di raccolta dei rifiuti ha conseguenze anche sulla tipologia degli impianti necessari a garantire quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i (Norme in materia ambientale Ndr). e sulle relative dotazioni; tali scelte, gestionali, tecniche e tecnologiche, si riflettono, necessariamente, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sulla tipologia dei rischi presenti.

Per tale motivo, si è ritenuto opportuno, in questa monografia, accompagnare l'analisi dei rischi a una sintetica descrizione delle fasi operative e/o di processo del singolo impianto o della singola attività". Ancora, vengono affrontati dal volume aspetti come la gestione economica dei costi della sicurezza, l'applicazione pratica della prevenzione globale, i problemi legati alla comunicazione della sicurezza nel comparto rifiuti, gli accordi attuati in materia di Ssl e il bisogno di supporto alle attività di prevenzione per il futuro sviluppo del comparto.

Inail 2014: sovraccarico agli arti superiori, tempi di recupero e rotazione di compiti (Veronica Sorte)

Nella monografia Inail 2014, *Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura*, insieme alle schede di rischio elaborate per 60 ambienti lavoro, ritenuti più interessanti per lo scopo prefisso dallo studio, vengono fissati i principi ai quali le aziende devono conformarsi con le azioni di prevenzione del rischio.

La pubblicazione Inail sottolinea come le valutazioni proposte nelle 60 schede siano state realizzate ipotizzando, per ciascuna attività, 8 ore giornaliere con 2 pause da 10 minuti ciascuna, oltre alla pausa mensa. Con un'organizzazione del lavoro standardizzata e maestranze operative adibite in via esclusiva o comunque prevalente ad un unico compito, "sono stati evidenziati nelle relative schede gli interventi di tipo organizzativo che possono essere: i tempi di recupero e la rotazione tra compiti diversi".

La presenza di tempi di recupero e delle pause "hanno una importanza basilare nella prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche".

Normativa comunitaria

Emission trading: Decisione 2014/746/UE di individuazione dei settori "in deroga"

La Decisione 2014/746/UE del 27 ottobre 2014, determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019. La decisione 2014/746/UE, pubblicata sulla GUUE del 29 ottobre 2014, sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2015, data a partire dalla quale andrà in soffitta la prima decisione Ue sul "carbon leakage", n. 2010/2/UE, che ha individuato settori e sottosectori "in deroga" per il 2013 e il 2014.

Migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva. GUUE n. 307 del 28.10.2014 ha pubblicato la decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

Il documento comprende, per gli aspetti generali:

- Sistemi di gestione ambientale
- Efficienza energetica
- Stoccaggio e movimentazione dei materiali solidi
- Monitoraggio delle emissioni atmosferiche e principali parametri di processo
- Funzionamento dei sistemi di trattamento dei gas di scarico
- Monitoraggio delle emissioni nell'acqua
- Emissioni in acqua
- Produzione e gestione dei rifiuti
- Rumore

Comprende inoltre, per processi specifici:

Conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle raffinerie

Conclusioni sulle BAT per il processo di alchilazione

Processo di alchilazione con acido fluoridrico

Processo di alchilazione con acido solforico

Conclusioni sulle BAT per i processi di produzione di oli di base lubrificanti

Conclusioni sulle BAT per il processo di produzione del bitume

Conclusioni sulle BAT per il processo di cracking catalitico a letto fluido

Conclusioni sulle BAT per il processo di reforming catalitico

Conclusioni sulle BAT per i processi di coking

Conclusioni sulle BAT per il processo di dissalazione

Conclusioni sulle BAT per le unità di combustione

Conclusioni sulle BAT per il processo di eterificazione

Conclusioni sulle BAT per il processo di isomerizzazione

Conclusioni sulle BAT per la raffinazione di gas naturale

Conclusioni sulle BAT per il processo di distillazione

Conclusioni sulle BAT per il processo di trattamento dei prodotti

Conclusioni sulle Conclusioni sulle BAT per il visbreaking e altri processi termici

Conclusioni sulle BAT per il recupero dello zolfo dei gas di scarico

Conclusioni sulle BAT per la combustione in torcia

BAT per i processi di stoccaggio e di movimentazione di idrocarburi liquidi

Conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle emissioni.

Un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

La direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed è stata pubblicata in GU UE n. 311 del 31.10.2014.

Come è noto, la direttiva 2000/60/CE è alla base del T.U. ambientale almeno per la parte che riguarda le acque; la nuova direttiva apporta modifiche ad alcuni punti della parte analitica, al fine di assicurare che i metodi impiegati per il monitoraggio dei parametri tipo siano conformi alle norme internazionali oppure ad altre norme nazionali o internazionali analoghe che assicurino dati comparabili ed equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Difatti, le norme internazionali a suo tempo elencate nell'allegato V erano quelle disponibili al momento dell'adozione di tale direttiva.

Per la conservazione dei campioni si deve far riferimento alla norma EN ISO 5667-3:2012; altre norme elencate riguardano la determinazione del fitoplancton, macrofite e fitobentos, invertebrati bentonici, pesci, parametri idromorfologici.

Per i parametri fisico-chimici viene fatto soltanto riferimento ad eventuali norme CEN/ISO pertinenti.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Esso stabilisce l'obbligo per i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele classificate come pericolose in conformità a tale regolamento prima di metterle sul mercato e prevede norme intese ad evitare l'esposizione accidentale alle sostanze chimiche pericolose fornite al pubblico e l'avvelenamento dei consumatori, in particolare dei bambini piccoli.

Il nuovo Regolamento (UE) N. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 è stato pubblicato in GUUE n. 350 del 6.12.2014. Esso reca modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; in particolare, regola i detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso, che presentano un tasso di incidenti più elevato in confronto ai detergenti per bucato destinati ai consumatori in altri sistemi di imballaggio.

Secondo il nuovo Regolamento, l'imballaggio esterno:

- è opaco o scuro in modo da impedire la visibilità del prodotto o delle dosi singole;
- reca il consiglio di prudenza P102 "Tenere fuori dalla portata dei bambini" in un punto visibile e in un formato che attira l'attenzione;
- è un contenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizione verticale;
- è munito di un dispositivo di chiusura che:
 - ostacola la capacità dei bambini piccoli di aprire l'imballaggio, richiedendo l'azione coordinata di entrambe le mani con una forza che renda l'apertura difficile per i bambini; mantiene la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute per l'intera durata di vita dell'imballaggio esterno.

L'imballaggio solubile:

- contiene un agente repellente in una concentrazione sicura che, in caso di esposizione orale accidentale, provoca un comportamento orale ripulsivo entro un tempo massimo di 6 secondi;
- conserva il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quando l'imballaggio solubile è immerso in acqua a 20 °C;

- resiste ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in condizioni di prova standard."

Inquinanti organici persistenti: nuovo elenco

Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti POP della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, a nome della Comunità.

Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è stato convenuto di inserire negli allegati della convenzione le seguenti sostanze: clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, tra cui lindano, pentaclorobenzene, tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere, nonché acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati ("PFOS").

Poiché i dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e PFOS negli articoli e nei rifiuti destavano riserve quanto a completezza e rappresentatività, tali sostanze sono state iscritte provvisoriamente negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 senza indicarne i valori limite di concentrazione massima. Nel frattempo sono stati valutati nuovi dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e di PFOS negli articoli e nei rifiuti. Occorre fissare senza indugio i valori limite di concentrazione massima per i suddetti inquinanti organici persistenti, al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 850/2004 ed evitare la continua emissione di queste sostanze nell'ambiente.

L'organo esecutivo del protocollo, nella sua 27 sessione, tenutasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha deciso di aggiungere al protocollo l'esaclorobutadiene, i naftaleni policlorurati e le paraffine clorurate a catena corta ("SCCP").

La conferenza delle parti della convenzione, nella quinta riunione, tenutasi dal 25 al 29 aprile 2011, ha deciso di aggiungere l'endosulfan nell'elenco degli inquinanti organici persistenti da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni.

Tutto questo fa sì che appaia necessario aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includervi tali sostanze.

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004: la Commissione ha provveduto emanando il Regolamento (UE) N. 1342/2014 del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V.

Il nuovo Regolamento è stata pubblicato in GUUE n. 363

del 18.12.2014 e reca in allegato il nuovo elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7.

Norme relative ai veicoli agricoli e forestali

Il 18.12.2014 è stato pubblicato in GUUE n. 364 il regolamento delegato (UE) N. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali. Si tratta di un documento molto corposo, per i cui contenuti specifici non possiamo che rimandare alla lettura del testo.

Il regolamento mira a stabilire i requisiti tecnici e i metodi di prova necessari per la costruzione dei veicoli agricoli e forestali in modo da minimizzare il rischio di lesioni alle persone che lavorano sul veicolo o con esso. Con la decisione 97/836/CE del Consiglio l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto"). Nella comunicazione "CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa", la Commissione ha sottolineato che l'accettazione dei regolamenti internazionali nell'ambito dell'accordo UNECE del 1958 è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio.

La possibilità di applicare i regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione UE dei veicoli è prevista nel regolamento (UE) n. 167/2013.

Nuovo CER

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee pubblica, nel n. 370 del 30 dicembre 2014, la decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In buona sostanza, viene redatto un nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che coinvolge rifiuti contenenti sostanze pericolose in concentrazione tale da renderli "pericolosi". Le modifiche si sono rese necessarie per adeguarsi a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le prescrizioni della decisione 2000/532/CE per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo da H 3 a H 8, H 10 e H 11 devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche, se del caso. Queste prescrizioni sono state incluse nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE.

L'allegato della decisione 2000/532/CE che stabilisce l'elenco dei rifiuti deve essere modificato al fine di allinearli alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Quando l'attribuzione di caratteristiche di pericolo avviene a seguito dell'esecuzione di una prova, è opportuno fare riferimento al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione o ad altri metodi di prova e linee direttrici riconosciuti a livello internazionale.

Note giurisprudenziali

Appaltante e appaltatore

La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 novembre 2014, n. 49731, ha nuovamente preso in esame la responsabilità dell'appaltante, in un incidente sul lavoro nel quale un lavoratore della ditta appaltatrice era rimasto ferito a seguito di una esplosione.

L'imputato, nella qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro di una primaria società produttrice di gas industriali, avrebbe omesso di valutare il rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di effettuare una corretta formazione del lavoratore, senza neppure provvedere ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che il lavoratore B.R., dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.

Avverso la condanna, confermata (pur con una riduzione di pena) in sede di appello, ricorreva l'imputato, sostenendo che l'impresa del C. avesse regolarmente provveduto, in epoca antecedente a quella dell'infortunio, alla predisposizione di una procedura scritta funzionale alla gestione dello specifico rischio legato all'attività di controllo delle bombole. Inoltre sosteneva che la sentenza impugnata aveva erroneamente esteso l'ambito di garanzia ascrivibile al ruolo dell'appaltatore, rispetto ai lavoratori della ditta appaltatrice (qual era il lavoratore infortunato nel caso di specie), in assenza di alcun reale rischio interferenziale idoneo a giustificare l'eventuale coinvolgimento.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

L'incidente si era verificato perché il lavoratore non aveva correttamente verificato il completo svuotamento di una bombola di acetilene, prima di togliere la valvola. Il principale profilo di colpa riscontrato, a carico dell'imputato, era stato identificato nella mancata predisposizione, all'interno dell'azienda, di un apposito documento informativo che prescrivesse in modo dettagliato la corretta procedura concernente il controllo e lo sfiato delle bombole ossia, in particolare (in coerenza con le analitiche prescrizioni dettate dalla normativa Europea UNI EN 12863), una rigorosa procedura relativa, tanto alla depressurizzazione delle bombole (appositamente effettuata previo controllo della pressione), quanto alla rimozione della valvola, da eseguirsi non prima di aver consta-

tato che la bombola fosse stata completamente depressurizzata, eventualmente anche mediante pesatura. Sul punto, i giudici di merito avevano evidenziato come la fiammata ch'ebbe a provocare l'evento lesivo era stata propriamente determinata da un errato controllo del contenuto delle bombole, frutto di approssimative modalità di verifica non conformi alla disciplina europea, che il lavoratore infortunato seguiva in difetto, tanto di alcuna specifica formazione professionale, quanto di apposita procedura standardizzata adeguatamente formalizzata; oltre che in difetto di alcuna apposita previsione di valutazione del rischio nel corrispondente documento redatto ai sensi del d.lgs. n. 233/2003. Circa la posizione di garanzia che, secondo l'imputato, non gli poteva essere attribuita, la Corte conferma la piena cogenza della posizione di garanzia dell'imputato, rispetto all'evento infortunistico verificatosi, essendosi i giudici di merito, sul punto, uniformatisi al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver appaltato l'esecuzione di un'opera ad altra ditta, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere: entrambe le ditte (appaltante e appaltatrice) debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante dalla propria responsabilità prevenzionale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15927 del 12/01/2006, Rv. 234311).

Incertezze della giurisprudenza sulla qualifica di sottoprodotto

La possibilità che quello che nella normativa antecedente alla emanazione dell' art. 184-bis del Testo Unico Ambientale sia invece classificato come sottoprodotto viene, di fatto, ostacolata dalla giurisprudenza amministrativa, che rimane ancora influenzata dalla precedente normativa.

Lo dimostra la sentenza del Consiglio di Stato n. 4978 del 6 ottobre 2014, con la quale si conferma la pronuncia del TAR Calabria (Catanzaro, Sez. I, n. 1115/20135) che aveva confermato la validità di un provvedimento di esclusione per "offerta anomala" di un'impresa da una gara per l'affidamento di taluni lavori di messa in sicurezza stradale. La sentenza del TAR riguardava la vicenda di una gara

indetta dall'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Calabria - che con lettera d'invito del 9 agosto 2011 metteva a gara i lavori di messa in sicurezza della SS Jonica, tra il Km 219+ 000 e il Km 287+000, comprensivi della demolizione dell'esistente pavimentazione, da aggiudicare in base al criterio del massimo ribasso e all'esito di tale procedura selettiva l'impresa CISAF risultava aggiudicataria provvisoria con un ribasso del 50,02%.

L'offerta dall'attuale appellante veniva poi sottoposta a procedimento di verifica dell'anomalia di cui agli artt.86, 87, 88 e 89 del d.lgs. n. 163/2006 e, a seguito di detta procedura, la predetta Società veniva esclusa dalla gara per non aver fornito, ad avviso della Commissione, sufficienti giustificazioni in ordine al ribasso offerto; quindi, la gara veniva aggiudicata alla impresa ICMB, classificatasi al secondo posto, con un ribasso del 47,8%.

Secondo i giudicanti, il fresato d'asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale. Nondimeno detto sottoprodotto deve soddisfare specifiche condizioni, rappresentate essenzialmente dal fatto che il nuovo utilizzo del fresato in questione deve essere integrale, avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e solo in presenza di tali requisiti si può considerare il fresato un sottoprodotto; altrimenti deve essere classificato come un rifiuto speciale.

Orbene, con riferimento alle "condizioni tecniche" testé esposte, ai fini del riutilizzo immediato del prodotto occorre andare a verificare in concreto la sussistenza delle predette condizioni; e a tali fini occorre rilevare come sia la stessa Società ad indicare una serie di "passaggi" della catena produttiva che dovrebbe condurre al riuso del fresato nel conglomerato bituminoso, passaggi che, però, nella specie non risultano essere stati osservati. Difatti nella motivazione del TAR, le ragioni ostative alla configurabilità del fresato come sottoprodotto (con i conseguenti risparmi di spesa nella gestione dello stesso), andrebbero individuate nella previsione di una fase di stoccaggio del fresato e nel suo riuso, non già in loco (nel cantiere di origine) ma presso l'impresa produttrice del nuovo conglomerato bituminoso.

I Giudici di prime cure ritenevano infatti che, in linea con l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4151/2013 (citata in premessa), fosse indispensabile, per poter classificare il materiale in questione come sottoprodotto, che "l'operazione di recupero" (o meglio di utilizzo) dello stesso avvenisse "sul luogo, senza necessità di stoccaggio e deposito".

Le conclusioni del TAR, sono state quindi condivise, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, il quale conferma l'impossibilità di qualificare come sottoprodotto detto materiale per le descritte modalità di utilizzo, che non sarebbero previste dai requisiti elencati dall'art. 184 bis cit.. Le sue scarse ed apodittiche affermazioni si discosta-

no, solo per aspetti marginali, dalle motivazioni tracciate dalla pronuncia di primo grado.

Non si può che dissentire da questa interpretazione.

La norma dell' art. 184 bis del Testo Unico Ambientale recita:

"E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

Come è agevole verificare, la norma prevede che il materiale possa essere utilizzato nel corso di un successivo processo di utilizzazione, da parte di terzi; e non prevede in alcun modo che vi sia l'obbligo di utilizzo sul posto e che vi sia un divieto di stoccaggio.

Sembra invece che nei due gradi di giudizio si sia voluto disconoscere - o non conoscere - il diritto positivo vigente (sulla distinzione tra rifiuti e sottoprodotti), nel momento in cui si ripercorre un'impostazione ormai superata, frutto del precedente regime giuridico che guardava, con sfavore, ai sottoprodotti, limitandone, di fatto, la diffusione.

Ma questa è una antica filosofia, che dovrebbe essere superata.

Può la bonifica iniziata volontariamente dal proprietario non colpevole essere interrotta?

La sentenza del TAR Lombardia, sez. IV, 8 luglio 2014, n. 1768, affronta una problematica forse non frequente, ma che porta i giudici a stabilire un importante principio.

Il tema è correlato a una questione molto discussa, alla quale ha posto fine (in attesa di una pronuncia della Corte di giustizia europea) la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha stabilito che principi comunitari in materia ambientale non ostino ad una disciplina nazionale che non consente all'autorità competente di imporre misure di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica in capo al proprietario del sito non responsabile della contaminazione, prevedendo in capo al medesimo solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del fondo dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica secondo il meccanismo dell'onere reale e del privilegio specia-

le immobiliare.

Decisione che si oppone alla tesi ministeriale e alla finora prevalente opinione dei giudici amministrativi, secondo i quali il proprietario di un bene immobile (così come risponde della rovina di un edificio o di un'altra costruzione quale custode dell'area, per gli artt. 2053 e 2051 cc) risponde anche del danno (da inquinamento) che il terreno continua a cagionare pur dopo il suo acquisto, in ragione degli effetti lesivi permanenti derivanti dall'inquinamento. Richiamandosi a questa pronuncia, il TAR Lombardia ha emesso sentenza su un ricorso di un proprietario incolpevole contro il Comune di Arcore.

Il proprietario incolpevole, dopo che aveva iniziato volontariamente una procedura di bonifica ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, aveva deciso di interrompere le operazioni di bonifica. Era legittimo il suo comportamento? Non lo era, secondo il Comune; lo era, secondo la sentenza del TAR, che chiarisce come il soggetto che avvia volontariamente la bonifica ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. n. 152/2006 non assume, neppure implicitamente, l'obbligo di portarla a termine. L'iniziativa volontaria, così come viene intrapresa, può essere in ogni momento arrestata, anche a fronte di sopravvenute valutazioni che rientrano nella piena discrezionalità dell'interessato. Si noti che in senso contrario si era pronunciato il TAR Toscana, con la sentenza 22 giugno 2010, n. 2035, in cui aveva affermato che, una volta avviato il procedimento ex art. 9, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, ora sostituito dal citato art. 245, l'interessato non avrebbe potuto fermarsi alla sola messa in sicurezza e alla redazione del piano di caratterizzazione, ma avrebbe dovuto concludere l'intero procedimento, al fine di dare luogo alla bonifica ed al ripristino ambientale già configurate nel piano di caratterizzazione (ma anteriormente alla decisione del Consiglio di Stato).

L'amministrazione ha il potere di imporre misure di bonifica e di ripristino solo nei confronti del soggetto individuato come responsabile dell'inquinamento; in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell'inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall'amministrazione competente, la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi.

Infortunio in una struttura scolastica e competenza del giudice

Con sentenza resa il 6 dicembre 2011 il Giudice di Pace di

Ancona declinava in favore del Tribunale di Ancona la competenza per materia a prendere cognizione del procedimento penale a carico di B. L. in ordine al reato di lesioni personali colpose, contestatogli per avere per imperizia e negligenza cagionato a N.G. lesioni personali giudicate guaribili in giorni due. Il Giudice di Pace osservava che il reato ascritto all'imputato doveva ritenersi aggravato dalla violazione delle prescrizioni antinfortunistiche, stante il legame causale tra l'infrazione e l'evento dannoso, a nulla rilevando che il soggetto leso non fosse un lavoratore o il destinatario delle prescrizioni a tutela della sicurezza e dell'incolumità.

Con ordinanza del 18 marzo 2014 (vale a dire, dopo più di due anni) il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, avanti al quale l'imputato era stato successivamente tratto a giudizio per rispondere del medesimo reato, si è a sua volta dichiarato incompetente per materia a giudicare di tale illecito, ravvisando la competenza del Giudice del Pace e sollevando conflitto negativo.

Questo faceva nascere la competenza della Suprema Corte a dirimere il conflitto, in base al disposto dell'art. 22 del codice di procedura penale (qualora il giudice ritenesse di non poter adottare un provvedimento richiesto dal pubblico ministero per intervenuta incompetenza, quest'ultimo potrà rimettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero competente affinché costui richieda al G.I.P. l'adozione del provvedimento ritenuto urgente).

Il diniego della dichiarazione di incompetenza provocherà una situazione conflittuale che potrà o essere rilevata dallo stesso giudice, oppure sollevata dal pubblico ministero e sottoposta all'attenzione della corte di Cassazione).

La Suprema corte, con sentenza del 23 ottobre 2014 n. 44295, ha stabilito la competenza del Giudice di Pace di Ancona.

La descrizione in punto di fatto dell'accusa, contenuta nell'imputazione, induce a ritenere che oggetto di contestazione sia un comportamento contrassegnato da colpa generica, caratterizzata da imperizia e negligenza per avere l'imputato sottovalutato la situazione di pericolo esistente nella struttura scolastica ed avere ritardato i necessari interventi per eliminarla, e non già, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, da colpa specifica in relazione alla violazione di regole e prescrizioni dettate a presidio della sicurezza degli ambienti di lavoro. Pertanto, essendo esclusa nel caso di specie l'applicazione della normativa antinfortunistica, il reato di lesioni colpose rientra nella competenza del giudice di pace, al quale devono essere trasmessi gli atti.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.



DA PIÙ DI TRENT'ANNI AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonna, 5

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO